

CONVENZIONE FRA

IL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI (SPCA)

con sede legale in Innsbruck (A), Tax Number 070/3611-00, in persona del legale rappresentante, Dott. Marco ONIDA, nato a Milano il 30.03.1966 e domiciliato per la carica presso la sede sociale

E

FONDATION GRAND PARADIS (FGP)

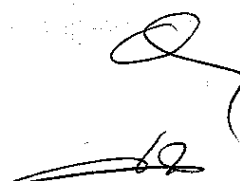
con sede legale in Cogne (Ao), Villaggio Minatori, C.F.91041100073 P.I. 01093330072, nella persona del Direttore, Dott.ssa Luisa VUILLERMOZ, nata a Ivrea il 08.09.1972

CONSIDERATO

- che la FGP ha come finalità statutaria la promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la conoscenza e valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e culturali del versante valdostano del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso;
- che il SPCA ha come finalità statutaria il sostegno all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli coinvolgendo gli enti competenti sul territorio.

SPCA e FGP

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE



Art. 1 *Obiettivo*

L'obiettivo condiviso dal SPCA e da FGP della presente Convenzione è la divulgazione di informazioni sugli strumenti per lo sviluppo sostenibile delle aree di montagna, nel territorio delle Alpi occidentali, in particolare nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, con il coinvolgimento della cittadinanza, dei turisti, nonché delle amministrazioni, delle istituzioni e degli enti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.

Art. 2 *Strumenti*

- a) In vista della realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1, sono istituiti presso i seguenti siti gestiti da FGP: centri visitatori del Parco delle valli di Cogne, Valsavarenche e Rhêmes, tre "Punti informativi Convenzione delle Alpi". I tre Centri visitatori svolgeranno, nei limiti delle proprie disponibilità (spazi e risorse) e coerentemente con i calendari operativi approvati, l'attività di punto informativo sulla Convenzione delle Alpi;
- b) Onde intensificare la cooperazione, FGP offrirà un supporto logistico e di intermediazione mettendo a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità, i propri spazi ed uffici per eventuali attività del SPCA, fungendo altresì da supporto per attività nel territorio della Valle d'Aosta;
- c) Tenendo conto delle necessità di formazione specifica del personale addetto ai punti informativi il SPCA organizzerà presso la propria sede di Bolzano apposite giornate formative ad hoc da tenersi con il personale addetto ai punti informativi;
- d) Il SPCA metterà a disposizione di FGP, a proprie spese e nell'ambito delle proprie risorse, materiali e pubblicazioni da distribuire sul territorio;
- e) Al fine di potenziare le proprie attività di comunicazione, il SPCA e FGP si impegnano a promuovere reciprocamente le attività sui propri canali (sito web, eventuali newsletter, social media) e a condividere i propri contatti;
- f) Memori dell'importanza della tematica dei trasporti e dell'accessibilità, il SPCA e FGP concordano di cooperare al fine di includere il territorio del Gran Paradiso, con particolare riferimento all'utilizzo dei nuovi servizi di mobilità sostenibile, nell'itinerario del progetto Superalp! 7 (2013) o edizioni successive;
- g) Ove opportuno, FGP si impegna a coinvolgere il SPCA nell'ambito di progetti coerenti con i principi della Convenzione delle Alpi; a sua volta il SPCA si impegna a supportare le corrispondenti iniziative di FGP in questo campo promuovendone la diffusione, in particolare attraverso i network di attuazione della Convenzione delle Alpi o assumendo il ruolo di osservatore. FGP si impegna a segnalare al SPCA eventuali opportunità e proposte progettuali di possibile interesse per il SPCA sul territorio delle Alpi occidentali.

Art. 3 *Attività comuni*

- a) a supporto della collaborazione descritta nella presente convenzione il SPCA e FGP si impegnano ad organizzare, nei limiti delle risorse disponibili, un evento congiunto all'anno su un tema di interesse specifico. Nel caso ciò si rendesse impossibile, le parti possono prevedere l'organizzazione di un incontro con le scuole o un incontro con la collaborazione di altre istituzioni ed enti facenti riferimento al territorio valdostano;
- b) nei limiti delle risorse disponibili, qualora richiesto, il SPCA si rende disponibile a supportare le attività di FGP nell'ambito di corsi di formazione specifici o altre attività puntuali.

Art. 4 *Comunicazione*

Per promuovere secondo modalità efficaci e continuative le attività previste dalla presente Convenzione, il SPCA e FGP si impegnano a curare un'adeguata comunicazione reciproca delle iniziative di mutuo interesse intraprese.

Art. 5 *Durata*

La presente Convenzione ha durata di tre anni e può essere rinnovata per un eguale periodo entro tre mesi dalla scadenza.

Bolzano/Milano, il 7 novembre 2012

Per il Segretariato permanente
della Convenzione delle Alpi

Marco Onida
Segretario generale



Per Fondation Grand Paradis

Luisa Vuillermoz
Direttore

